



DECRETO N° 93/2025/ADSP-MTMI

OGGETTO:	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023 - SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO, CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI ANNI QUATTRO. DECISIONE A CONTRARRE EX ART. 17, CO. 1 D. LGS. 36/2023
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- CONSIDERATO** che il suddetto Organo non è stato ricostituito entro il termine di scadenza del proprio mandato, opera la proroga prevista dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D.L. 293/1994 convertito, con modificazioni, nella L. 444/1994;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 138/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. I Dott. Pasquale Faraone;
- LETTI E APPLICATI** - il D. Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici ed in particolare l'art. 50, co. 1 lett. b), sulle procedure per l'affidamento dei contratti sotto soglia;

- le Linee guida ANAC n. 4 relative alle procedure sotto-soglia e, in particolare, il par. 4 relativo all'affidamento diretto;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questo Ente;

PREMESSO CHE L'affidamento in appalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo si rende necessario per la specificità e la complessità della materia assicurativa e della gestione dei sinistri in un ente, quale l'Autorità di Sistema Portuale con competenze ampie e diversificate e una dislocazione territoriale vasta, avendo lo stesso una competenza su 5 porti Gioia Tauro (RC), Palmi (RC), Crotone (KR), Corigliano , Vibo Valentia (VV).

CONSIDERATA

- la necessità dell'Ente di continuare ad avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, nella loro esecuzione e gestione, nei termini di cui agli artt. 106 e ss. del D. Lgs. n. 209/2005 e smi;
- l'assenza di oneri, né presenti né futuri, per l'Ente in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, è a carico delle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti i relativi contratti assicurativi ed è costituito da una provvigione calcolata sui premi annuali netti delle polizze stipulate;

INDIVIDUATI i seguenti elementi essenziali del contratto:

- oggetto: "SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO, CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI ANNI QUATTRO";
- importo stimato del servizio: pari ad € 77.000,00 così determinato:
 - per i primi 4 anni pari euro 38.500,00 e ed ulteriori euro 38.500,00 in caso di attivazione dell'opzione di proroga per ulteriori anni quattro;
 - costi per la sicurezza dovuti a rischi di natura interferenziale non sussistenti; ai sensi della Determinazione ANAC n. 3/2008, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non si è resa necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI) ex art.17 del D. Lgs. 81/2008;
- durata: anni quattro, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con opzione di proroga per ulteriori anni quattro;
- forma: da stipularsi mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, in modalità elettronica tramite l'apposizione di firma digitale ex art. 18 co. 1 del D. Lgs. 36/2023;
- accerta che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art.26, co.1, della L. 488/1999, aventi ad oggetto beni/servizi che si intendono acquisire, come da verifiche svolte per mezzo degli uffici dell'Ente;
- propone di procedere mediante affidamento diretto ex art. 50 co. 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, previo avviso esplorativo di indagine di mercato per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura de qua;

ravvisata,
 pertanto, la necessità di avviare una procedura per l'affidamento del servizio de quo all'operatore economico qualificato;
 considerato che:

- la presente procedura di acquisizione, in virtù delle condizioni di esecuzione, non presenta carattere transfrontaliero;
- non si è resa necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI) ex art. 17 del D. Lgs. n. 81/2008 e, pertanto, i costi della sicurezza per rischio da interferenza non sussistono;

atteso che:

- l'importo del servizio è inferiore alle soglie individuate dall'art. 50, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 ed in forza del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a

140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

- in relazione alle procedure di affidamento definite “semplificate”, l’orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione anche nella fase dell’individuazione degli operatori da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336);

DECRETA

- di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di procedere all'affidamento del servizio di che trattasi , in conformità a quanto disposto dall'art. 50 c.1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, previo confronto di preventivi tra operatori economici qualificati nel settore da individuarsi da parte del RUP;
- di dare atto che non si è reso necessario la redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi interferenziali (DUVRI), ex art.17 del D. Lgs.81/2008 e che pertanto i costi della sicurezza per rischio da interferenza non sussistono;
- di dare atto che il servizio sarà aggiudicato sulla base del minor prezzo ex art. 108, co.3 del D. Lgs 36/2023 (offerta al ribasso sul margine di guadagno stimato del broker (provvigione) pari al 10,5 % sull'importo stimato dei premi nei primi 4 anni pari ad euro 38.500,00 e sull'importo ulteriore di euro 38.500,00 in caso di attivazione dell'opzione di proroga per ulteriori anni quattro);
- di riservarsi la facoltà di non eseguire la procedura, di prorogarne la scadenza/di revocare/di annullare il procedimento in qualsiasi momento, con provvedimento motivato;
- di non ammettere offerte condizionate o parziali, pari o in rialzo;
- di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta non dovesse risultare conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, in applicazione dell'art. 108 co. 10 del D. Lgs. 36/2023;
- di individuare quali elementi essenziali del contratto che verrà stipulato in modalità elettronica ex art. 18, co. 1 del citato decreto:
 - oggetto: “SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER LA DURATA DI ANNI QUATTRO CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI ANNI QUATTRO”;
 - importo stimato del servizio: pari ad € 77.000,00 (con offerta al ribasso sul margine di guadagno stimato del broker (provvigione) pari al 10,5 % sull'importo stimato dei premi nei primi 4 anni pari ad euro 38.500,00 e sull'importo ulteriore di euro 38.500,00 in caso di attivazione dell'opzione di proroga per ulteriori anni quattro);
 - costi per la sicurezza dovuti a rischi di natura interferenziale non sussistenti; ai sensi della Determinazione ANAC n. 3/2008, trattandosi di servizio di natura intellettuale, non si è resa necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI) ex art.17 del D. Lgs. 81/2008;
 - durata: anni quattro a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con opzione di proroga per ulteriori anni quattro;
 - forma: da stipularsi mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, in modalità elettronica tramite l'apposizione di firma digitale ex art. 18 co. 1 del D. Lgs. 36/2023;
 - che il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 213 del D. Lgs. 36/2023;
- di dare atto che per il servizio de quo:
 - non vi sono oneri, né presenti né futuri, per l'Ente in quanto la remunerazione del Broker, come da prassi consolidata di mercato, è a carico delle compagnie assicurative con le quali saranno sottoscritti i relativi contratti assicurativi;
- di disporre che, ai sensi dell'art. 19 e ss del D. Lgs. 36/2023, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto siano pubblicati ed aggiornati sul profilo del committente albo pretorio

on line ed alla sezione amministrazione trasparente secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013;

- di nominare Responsabile del procedimento la Responsabile del Settore Affari Legali dell'Ente avv. Lavinia Maria Pia Strangi;
- di disporre la trasmissione di copia al Responsabile del Procedimento per la predisposizione degli atti conseguenti e per il seguito di competenza.

Gioia Tauro, 31/07/2025

IL DIRIGENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea Agostinelli